

UFFICI
Direzione
ED
Amministrazione
Via Unione 10
MILANO

LOTTA DI CLASSE

(BATTAGLIA)

ORGANO DEL PARTITO SOCIALISTA ITALIANO E DELLA FEDERAZIONE SOCIALISTA MILANESE

Cent. 5.

Proletari di tutti i paesi; Unitevi! CARLO MARX.

Cent. 5.

ABBONAMENTI
Anno L. 3
Semestre L. 1,50
Trim. cent. 75
Per l'estero il doppio
Un num. cent. 5

Congresso Nazionale del Partito Socialista Italiano

Bologna 18-19-20 settembre 1897

Tutti i Gruppi o Circoli elettorali socialisti iscritti nel Partito sono convocati in Congresso generale nazionale, a mezzo dei loro delegati, nei giorni 18, 19, 20 settembre in Bologna, allo scopo di discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1.° Verifica dei poteri;
2.° Nomina della presidenza;
3.° Rapporti della Direzione del Partito;
4.° Organizzazione del Partito (relatore l'Ufficio esecutivo centrale);
5.° Programmi politici e amministrativi (relatore Canepa);
6.° Contegno del Partito di fronte alle classi agricole (relatore Gatti Gerolamo);
7.° Giornale quotidiano (relatori i Sindaci della Cooperativa Lotta di classe);
8.° Sede della Direzione del Partito;
9.° Nomina dell'Ufficio esecutivo centrale;
10.° Sede e data del successivo Congresso.

Norme regolamentari:

- 1. Possono partecipare al Congresso i rappresentanti dei Gruppi o Circoli socialisti, la cui iscrizione nel Partito risalga almeno al 18 giugno 1897 (art. 10, lettera a dello Statuto).
2. Ogni Circolo o Gruppo che conti da 10 a 100 soci può mandare un rappresentante con diritto a voto.
3. Possono partecipare al Congresso i membri della Direzione del Partito; nelle questioni però riguardanti la revisione dell'azione parlamentare e quella della Direzione, i membri del Gruppo parlamentare e quelli del Consiglio nazionale e dell'U. E. C., rispettivamente, hanno solo voce consultiva.
4. Ogni rappresentante non può votare che per una sola Sezione; ed esso deve anche essere membro effettivo del Partito (art. 11).

NOTABENE. — Le proposte che i compagni desiderano far inscrivere nell'ordine del giorno devono essere indirizzate all'Ufficio esecutivo centrale almeno 40 giorni prima della data di convocazione del Congresso (art. 9 dello Statuto).
Raccomandiamo pure di mandarci sollecitamente tutte quelle proposte che possono servire alle relazioni, o a sviluppo dei singoli accetti dell'ordine del giorno onde sollecitare la stampa e distribuzione delle relazioni o conclusioni dei relatori almeno 15 giorni prima del Congresso.

(1) Lo Statuto prescrive lire tre, ma l'U. E. C. vi aggiunge Una lira. Questo supplemento di tassa dà diritto però ai Circoli aderenti al Congresso, ad una copia di tutte le relazioni che saranno pubblicate avanti il Congresso stesso.

(2) Questa tassa è stabilita dallo Statuto. Ad ognuno di questi delegati in più l'U. E. C. manderà pure una copia delle relazioni senza altro aumento.

Adesioni al Congresso Nazionale

Table with 2 columns: Group name and amount. Includes 'Somma precedente L. 20', '7. Gruppo elett., Sala Baganza (Parma)', '8. Mandamento VII, rip. 3°, Milano', etc.

CASSA CENTRALE

Table with 2 columns: Group name and amount. Includes 'Somma precedente L. 1036 77', 'Gruppo elettorale soc., Varallo (Novara)', 'Circolo elett. perman., Como, 70 quote di giugno, 120 di luglio', etc.

Table with 2 columns: Group name and amount. Includes 'Riporto L. 1111 62', 'Circolo soc., Venezia, soci 200, genn.-febr.', 'Id. Castigl. di Cervia (Ravenna), soci 50, maggio-agosto', etc.

Per mancanza di spazio, rimandiamo al prossimo numero la continuazione degli articoli di cd. sulla nuova organizzazione del Partito, in risposta a quelli di Gnocchi-Viani e Soldi, e a conclusione della prima parte.

1.° MAGGIO per la propaganda e le sue vittime

Table with 2 columns: Name and amount. Includes 'Somma precedente L. 75 85', 'Pizzocchero Emilio, Milano', 'Riboldazzi Attilio, id.', etc.

CONTRO UN'INFAMIA

Il nuovo progetto di legge sul domicilio coatto si potrebbe qualificare come un mezzo escogitato dal governo per far passare gradatamente e quasi insensibilmente un galantuomo dalla vita libera alla morte in prigione. Infatti, un cittadino onesto che per un paio di volte si sia trovato a dire una parola amara a un poliziotto, oppure si ostini a predicare — puta caso — una riforma radicale delle tasse di successione, può rispettivamente, per il comma b o dell'art. 2 o dell'art. 3 del progetto attuale, essere inviato a domicilio coatto. E, se non gli si usa subito lo sgarbo di mandarlo in uno stabilimento di lavoro (articoli 10 e 11), egli — ove non abbia mezzi propri di sussistenza e non riesca a procurarsi lavoro entro due mesi — potrà eventualmente esservi cacciato di poi (articoli 12 e 13). Ivi il trattamento schiettamente carcerario (art. 14) desterà forse nel già onesto cittadino sensi di ribellione. E allora egli potrà essere deportato (art. 20), e l'Africa infausta gli procurerà quasi certa la morte.

Ove il progetto si convertisse sciaguratamente in legge, non sarebbe più possibile concepirne i limiti d'applicazione.

Anche nei casi previsti dall'art. 2 e dal comma a dell'art. 3 del progetto, vi è talo e tanta latitudine all'arbitrio e alla interpretazione estensiva, che i cittadini rimangono sprovvisti di qualunque garanzia. Basti osservare che l'art. 2 nella sua parte generica si riferisce ai cosiddetti diffamati, che possono essere dei cittadini assolti per non provata reità o anche semplicemente indiziati dalla voce pubblica (leggi confidenze della questura) per colpevoli abituali di dati delitti, senza che per questi l'autorità giudiziaria abbia mai trovato materia a processarli. E ai colpevoli veri o presunti di gravissimi delitti comuni il progetto Rudini accumuna nell'aspettativa del domicilio coatto e della deportazione anche gli imputati di oltraggio, di resistenza all'autorità, di apologia di reato, di eccitamento alla disobbedienza della legge e all'ormai famigerato odio tra le classi, ecc.

Ma dove il progetto passa tutti i limiti del decente in materia giuridica è nel comma b dell'art. 3, così concepito « coloro che con atti preparatori abbiano manifestato il deliberato proposito di attentare, con vie di fatto, all'ordinamento della famiglia e della proprietà ».

Ed questa non è affidata ai giudici ordinari. Si teme qualche residuo di indipendenza, qualche pregiudizio giuridico, che possa strappare alle unghie della polizia un designato pel domicilio coatto. Perciò le Commissioni provinciali — quelle che in sostanza deliberano sull'assegnazione — dovranno essere composte in maggioranza di impiegati dipendenti dal Ministero dell'Interno, quali il consigliere di prefettura e il procuratore del re. Il presidente del tribunale avrà quindi la funzione di dare alla Commissione, presiedendola, un certo colore giudiziario, pur essendovi l'elemento giudiziario in minoranza (articolo 5).

Eppure si tratta di infliggere una vera e propria condanna, di togliere un cittadino alla libertà e mandarlo, magari direttamente, in uno stabilimento di lavoro, il quale è né più né meno di una casa di pena (art. 14 del Cod. pen.), e nel quale per l'art. 14 del progetto Rudini il coatto avrà un trattamento uguale a quello che gli articoli 13 e 15 del Cod. pen. stabiliscono per il recluso ed il detenuto.

GIUSTIZIA TURCA

Un soldato reo di socialismo mandato alla compagnia di disciplina. Leggiamo nel Veneto di Padova: Il parere della Commissione reggimentale, chiamata a giudicare il soldato socialista Silvio Corio, fu unanime, e la proposta per l'assegnazione del medesimo ad una compagnia di disciplina venne fatta subito. Fino dal giorno del sequestro delle famose lettere, il Corio era stato rinchiuso nel carcere dell'88.° reggimento. Partito questo per Maserada, era passato in quello dell'87.° Espletate le pratiche necessarie per ottenere la sanzione dell'autorità superiore, il Corio venne assegnato alla 5.° compagnia di disciplina, che risiede a Capri.

Starebbero freschi!

I preti del Lavoratore italiano sono montati su tutte le furie, perchè noi abbiamo date alcune cifre riflettenti i favorosi guadagni di certi loro colleghi. Non contestano un numero, ma, affermando che abbiamo esagerato, si sfogano ad insultarci. Moderazione cristiana! Ad ogni modo, qualche cosa dicono: ed è che vi sono molti preti poveri, e che in fin dei conti se dei preti guadagnano molto è perchè hanno prima impiegato tempo e danaro nello studio, fatti sacrifici, aspettato il posto, ecc., ecc., insomma tutto ciò che va dicendo un avvocato quando vuole giustificare una specifica vistosa.

Squaldrine dell'ordine

La Perseveranza, parlando dei vari prestantone che sfilano nel processo bancario di Como, riferisce di un certo Ruffinelli o Rapanelli, che ora sarebbe detenuto per « reato di stampa sulla Lotta di classe ».

Quarto Congresso regionale veneto

Treviso, 25 luglio 1897. Lo inaugura Cabianca alle 9 precise. Sono eletti: Mimola, presidente, e Boscolo, segretario. Mimola, preso posto, saluta i compagni tutti, dopo di che si procede alla immediata verifica dei poteri, risultando rappresentati: Bassano, Vicenza, Camisano, Verona, Barbarano, Castel Franco, Udine, Conegliano, Magre, Lonigo, Vittorio, Adria-Venezia, Schio, Torre Ponte di Brenta, Este-Monselice, Padova, Verona (Veronetta), Treviso, Verona (San Zeno). Fatto l'appello e riscontrato che mancano ancora alcuni rappresentanti, si procede ai lavori ed ha la parola il segretario del Comitato regionale socialista veneto, incaricato della relazione morale-economica, il quale, annoverati i lavori e le spese di cui ebbe ad incaricarsi il Comitato dagli stessi, fece risultare come i compagni di Rovigo, ad onta di ribellioni, non si fecero mai vivi né diedero esemio di unisonità con esso.